

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2176

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNO

Modifica degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in materia di autoriciclaggio, nonché disposizioni concernenti gli obblighi anti-riciclaggio a carico degli agenti in attività finanziaria

Presentata l'11 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente il codice penale non contempla come reato autonomo l'autoriciclaggio. Gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, infatti, escludono dall'imputazione di riciclaggio, nonché da quella di impiego di denaro di provenienza illecita, i soggetti che hanno commesso direttamente il delitto o il fatto illecito dal quale proviene il denaro medesimo, ovvero quelli che vi hanno direttamente concorso.

L'autoriciclaggio, oggi, rappresenta una componente quantitativamente rilevante del volume complessivo dell'attività di riciclaggio. Il fatto di essere escluso come reato dalla normativa penale rappresenta dunque una grande lacuna da colmare al più presto. L'introduzione del reato di autoriciclaggio si configura come un nuovo ed efficace strumento di contrasto alle attività illecite finalizzate al conseguimento

e al reinvestimento di profitti illeciti provenienti dalle attività criminose.

I più importanti organismi internazionali, cioè quelli che sono in prima linea nella definizione di regole efficaci per la lotta internazionale al riciclaggio (in particolare il Fondo monetario internazionale), segnalano da tempo la necessità di introdurre anche nel nostro Paese il reato di autoriciclaggio. Anche la Banca d'Italia, in passato, ha più volte indicato chiaramente al Governo la necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio nell'ordinamento giuridico.

Un'altra questione di enorme rilievo affrontata è il ruolo sempre più rilevante che, alla luce delle indagini svolte anche dalle Forze dell'ordine, sembrano aver assunto i cosiddetti « *money transfer* ». Attraverso questi operatori, soprattutto i cittadini di Paesi non membri dell'Unione

europea, con molta facilità, riescono a riciclare ammontari notevoli di denaro proveniente da attività illecite, trasferendo moneta contante presso gli sportelli di questi istituti di pagamento i quali si avvalgono di una rete ormai fittissima di propri agenti e subagenti. Le indagini svolte dalle Forze dell'ordine hanno appurato che la maggior parte dei flussi sospetti di denaro riciclato riguarda Paesi extra-europei dove non vigono le norme antiriciclaggio equivalenti a quelle vigenti in Europa (direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005).

A tale proposito è evidente la necessità di fare fronte al fenomeno del riciclaggio attraverso i *money transfer*, da un lato, rendendo più stringenti i requisiti per l'accesso all'esercizio dell'attività di agente di *money transfer* e, dall'altro lato, estendendo in modo opportuno agli agenti medesimi gli obblighi di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia sia al fine di individuare più rapidamente le singole operazioni sospette (segnalazione individuale), sia al fine di elaborare analisi statistiche che consentano di passare al setaccio le operazioni incanalate nei flussi di denaro che transitano da e verso i Paesi e i territori extra Unione europea che non

adottano una normativa antiriciclaggio equivalente a quella imposta in Europa dalla direttiva 2005/60/CE (segnalazione aggregata).

La presente proposta di legge si pone dunque in primo luogo l'obiettivo di modificare gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in modo da includere nel reato di riciclaggio anche il caso in cui chi sostituisce o trasferisce denaro proveniente da un delitto al fine di occultarne la provenienza sia lo stesso soggetto che ha commesso il delitto o che vi ha concorso (autoriciclaggio).

Viene poi opportunamente integrata la normativa prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di estendere gli obblighi di segnalazione individuale e aggregata per contrasto del riciclaggio, ponendo l'enfasi sulle operazioni riguardanti i flussi di denaro da e verso Paesi non coperti da adeguate normative antiriciclaggio. Inoltre, ai fini delle segnalazioni di singole operazioni sospette, si propone di abbassare da 15.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale operazioni di prelievo o di versamento di contante fanno scattare l'obbligo di segnalazione per gli agenti dei *money transfer*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-*bis*. — (*Riciclaggio e autoriciclaggio*). — Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, incluso il caso di un delitto commesso da se medesimo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica il terzo comma dell'articolo 648 ».

ART. 2.

1. L'articolo 648-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-*ter*. — (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). — Chiunque, al di fuori di quanto previsto agli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, incluso il caso di un delitto commesso da se medesimo, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648 ».

ART. 3.

(Segnalazioni antiriciclaggio aggregate per gli agenti in attività finanziaria).

1. Al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento e che sono iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 128-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, trasmettono all'Unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, con cadenza mensile, dati aggregati sulle operazioni da loro effettuate nelle quali sono coinvolti ordinanti o beneficiari residenti in Paesi o in territori diversi da quelli che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, il cui elenco è indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2011. La UIF individua le informazioni di cui al periodo precedente secondo le modalità dell'articolo 40, comma 2 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Segnalazione di operazioni sospette per gli agenti in attività finanziaria).

1. Per gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento e che sono iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 128-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 5.000 euro, costituisce elemento di sospetto e comporta obbligo di segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020900